

Porto di Ancona

Ordinanza n. 85 / 2026

OGGETTO: **Disciplina di utilizzo dell'area adibita al deposito temporaneo di merci pericolose presso la zona c.d. della darsena Marche**

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 142 del 30/06/2026 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificato a questa Autorità in data 30 giugno 2026 ed acquisito al protocollo dello stesso Ente con n. 12430 del 01/07/2026, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 1 del 12/01/2004, con la quale si stabiliva già la disciplina in ordine alle operazioni di deposito temporaneo e sosta nel porto di Ancona delle unità di carico destinate al trasporto marittimo delle sostanze pericolose (individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 293 in data 16/05/2001);
- ATTESO** che tale provvedimento, tra l'altro, recava disposizioni in ordine all'utilizzo pubblico di un'area presso la zona doganale c.d. della darsena Marche nel porto di Ancona ai fini della sosta temporanea di unità di carico contenenti merci pericolose;
- VISTA** l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 58 del 03/07/2026, recante il Regolamento degli accosti, dei servizi tecnico-nautici e di sicurezza del porto di Ancona e Falconara Marittima, in base alla quale risulta abrogato il succitato precedente provvedimento della stessa Capitaneria di Porto n. 1/2004;
- RICHIAMATA** l'Ordinanza Presidenziale di questa Autorità n. 58 in data 22/07/2026, con la quale si stabiliva già la disciplina dell'area già adibita al deposito temporaneo delle merci pericolose di cui sopra;
- RITENUTO** necessario, per non compromettere la consistenza dei volumi di traffico e la continuità operativa dello scalo anconetano rispetto alla disponibilità dello spazio di sosta temporanea/intermedia delle merci pericolose in transito, seguitare a prevedere un disciplinato regime di fruizione temporanea del medesimo, nelle more di concludere le valutazioni – anche tramite l'avviato confronto con il *cluster* portuale interessato alle connesse attività di deposito e movimentazione in ambito portuale – finalizzate alla definizione di una più completa, specifica e definitiva regolamentazione del caso;
- VISTO** l'art. 2 del D. Lgs. n. 105/2015 (c.d. Direttiva Seveso 3), secondo il quale la stessa norma non si applica “... *al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli ...*”;
- VISTO** inoltre il parere rilasciato – previa specifica richiesta di questa Autorità con nota prot. 14132 in data 24/07/2026 – dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona con nota prot. 18694 in data 16/09/2026 (assunta al protocollo di questo Ente con n. 17003 in data 16/09/2026), con il quale si forniscono indicazioni in ordine all'inquadramento normativo – sotto il profilo della prevenzione incendi – del predetto spazio di sosta temporanea delle merci pericolose;
- RITENUTO** opportuno, alla luce di tutto quanto sopra, aggiornare la disciplina di cui alla summenzionata Ordinanza di questo Ente n. 58/2026, anche in relazione alle procedure di comunicazione delle operazioni di deposito a cui l'area medesima è asservita nonché all'organizzazione delle connesse misure

emergenziali, ciò nel perseguimento delle giuste condizioni di sicurezza, di tutela dell'incolumità delle persone e della salvaguardia ambientale;

SENTITO

al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ORDINA

ART. 1

Con decorrenza **dalle ore 07:00 del giorno 1° ottobre 2026 e sino al 30 giugno 2027**, nella zona doganale c.d. della darsena Marche del porto di Ancona, lo spazio evidenziato in colore rosso nell'allegata immagine planimetrica – della superficie pari a mq 450,00 ca. (**Allegato 1**) – è riservato alla sosta temporanea di merci pericolose in container, ove collegata alle autorizzazioni di imbarco e sbarco rilasciate dall'Autorità marittima ai sensi dell'IMDG Code.

Tale sosta è subordinata al puntuale rispetto delle seguenti prescrizioni da parte dell'impresa portuale interessata:

- Utilizzo obbligatorio per il caricamento dei dati del portale telematico istituito da questa Autorità di sistema (<https://mercipericolose.porto.ancona.it/>);
- rispetto delle capacità ricettive dell'area, secondo quanto indicato nella specifica immagine planimetrica prodotta a corredo del presente provvedimento (**Allegato 2**), considerando che, in ogni caso, il deposito dei contenitori non può estendersi in altezza oltre al terzo tiro; a tal riguardo si specifica che il portale telematico di riferimento per il caricamento dei dati segnala, in relazione ai depositi in corso e/o prenotati, la ricettività dell'area in tempo reale;
- inserimento nell'apposito portale telematico dei dati riferiti al deposito merce, con preavviso di almeno 24 ore rispetto all'inizio delle operazioni portuali di deposito; in relazione alla tipologia di merce e alla classe IMO della stessa, l'impresa portuale interessata dovrà selezionare correttamente la piazzola designata per il deposito nonché inserire la provenienza e/o la destinazione del materiale da depositare (sbarco o imbarco), le dimensioni dell'unità di carico (20 o 40 piedi), la classe IMO del materiale da depositare, le schede *Multimodal* e tecniche di sicurezza, le date e la durata del deposito (si specifica che all'interno del portale telematico è disponibile un tutorial a beneficio delle imprese che fornisce utili indicazioni sulle modalità di inserimento dei dati);
- operare tutto quanto necessario per il corretto deposito nonché per la buona custodia delle unità di carico collocate nell'area in questione, ciò in relazione anche alla natura e ai quantitativi del materiale effettivamente contenuto nelle stesse unità di carico;
- attuazione – nei limiti di competenza – delle disposizioni previste nel piano di emergenza

- all'uopo redatto e allegato al presente provvedimento (**Allegato 3**);
- il periodo massimo di deposito è pari a n. 7 (sette) giorni calendariali, prorogabile al massimo di altri n. 7 (sette) giorni calendariali;
 - entro il termine del periodo di deposito comunicato, l'unità di carico dovrà essere prontamente rimossa dall'area di deposito; al contempo l'impresa portuale competente dovrà tempestivamente provvedere all'aggiornamento del portale telematico, inserendo la data effettiva di uscita della merce dall'area, così da consentire l'aggiornamento dei dati del portale medesimo in ordine alla capacità ricettiva dell'area in questione.

In ogni caso è fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di deposito di container nell'area in questione allorquando la stessa risulti satura rispetto alla propria capacità ricettiva.

È fatta comunque salva ogni ulteriore iniziativa/condizione/prescrizione che, per la vigilanza e la gestione anche di eventuali circostanze emergenziali nell'area in questione, potrà essere disposta da questa Autorità di sistema portuale, a carico delle imprese portuali fruitrici.

ART. 2

In relazione alle modalità di fruizione di cui al precedente art. 1, resta in ogni caso vietato il deposito presso l'area in questione delle merci identificate con le seguenti classi IMO (ex IMDG Code):

- Classe 1;
- Classe 6.2;
- Classe 7.

ART. 3

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento è contestualmente abrogata la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 58/2026, nelle premesse richiamata.

ART. 4

È fatto obbligo per chiunque, nei limiti delle proprie competenze di osservare, far osservare e di diffondere, il presente provvedimento, con estensione dello stesso ai soggetti operanti per proprio conto a qualunque titolo nell'ambito delle attività a cui lo stesso provvedimento attiene.

ART. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita.

Ancona, (data della firma digitale)

Il Presidente

Dott. Mirco Carloni

VISTO

Il Segretario Generale

MARIDott. Fabrizio Marilli
Fabrizio
29.09.2026
13:41:40
UTC



Firmato digitalmente da:

Mirco Carloni

Firmato il 29/09/2026 16:11

Seriale Certificato: 7555319003076398637

Valido dal 02/07/2026 al 01/07/2029

UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

VISTO

Il Funzionario Responsabile

Dott. Matteo Cerioni

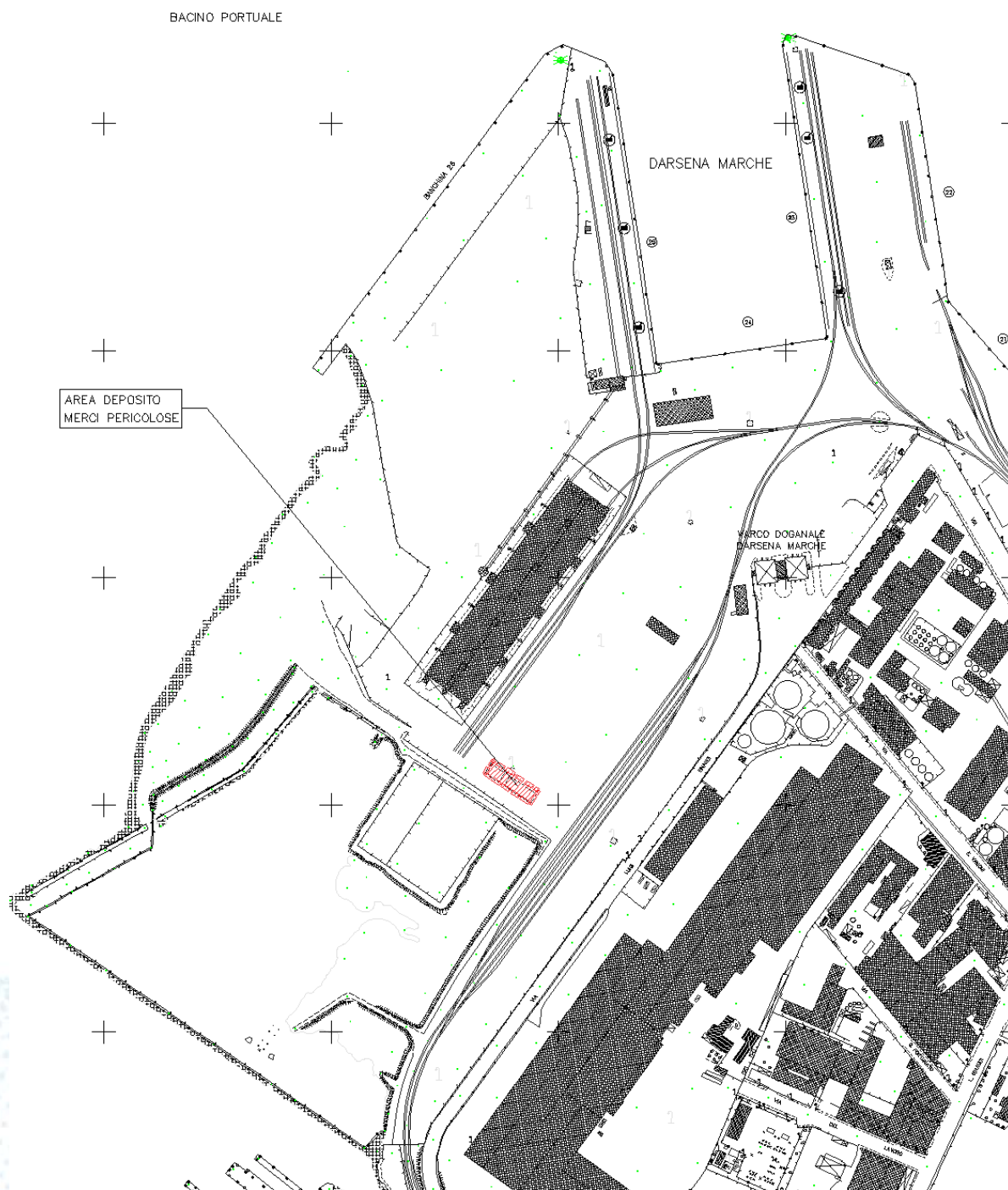


Signed with NamirialSign

MATTEO CERIONI
29/09/2026 15:39:42 UTC+0200

PORTO DI ANCONA – UBICAZIONE AREA DEPOSITO MERCI PERICOLOSE ALL'INTERNO DELLA DARSENA MARCHE

Allegato 1

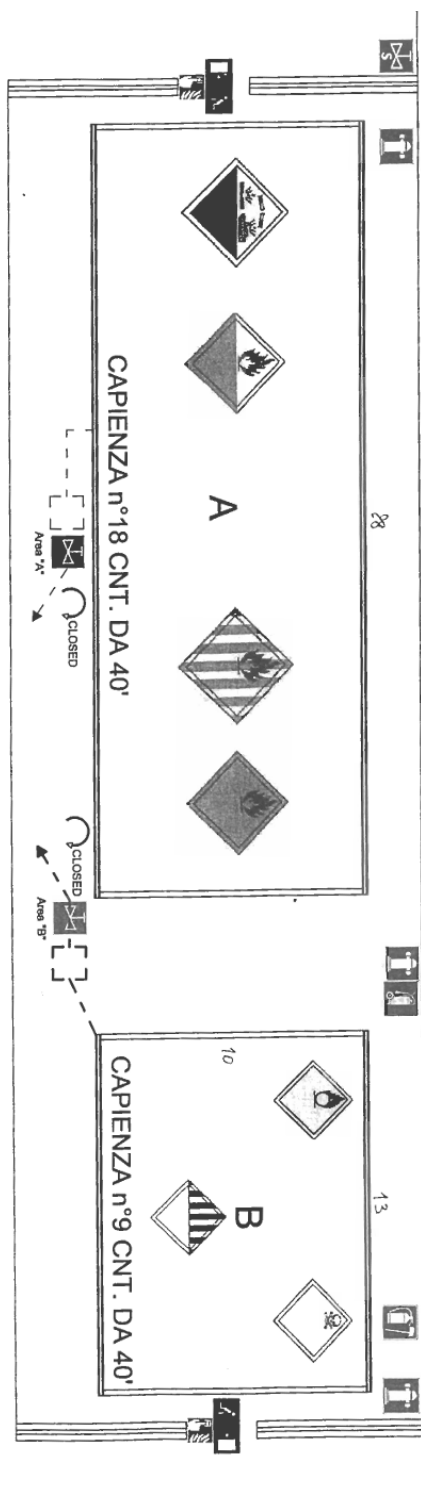


PORTO DI ANCONA – PORTO DI ANCONA – ORGANIZZAZIONE INTERNA AREA DI DEPOSITO MERCI PERICOLOSE

Allegato 2

AREA DEPOSITO
CONTAINER CON MERCI
PERICOLOSE

PLANIMETRIA A





Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

PORTO DI ANCONA – PIANO DI EMERGENZA AREA SOSTA TEMPORANEA DI MERCI PERICOLOSE PRESSO LA ZONA C.D. DELLA DARSENA MARCHE

Allegato 3